

**ELENCO SENTENZE 2016**

	<b>N. ricorso</b>	<b>Data</b>	<b>Sentenza/Abstract</b>
<b>1</b>	68060/12 16178/13 23130/13 23149/13 64572/13 13662/13 13837/13 22933/13 13668/13 13657/13 22918/13 22978/13 22985/13 22899/13 9673/13 158/12 3892/12 8154/12 41143/12	14.1.16	<p><b><i>D.A. e altri</i></b> – <i>in materia di esecuzione di decisioni giudiziarie</i>. I ricorrenti, 889 cittadini italiani contagiati da diversi virus (HIV, epatite B o epatite C) a seguito di trasfusioni di sangue o di interventi chirurgici, intentarono dinanzi al ministero della Salute azioni civili volte a ottenere il risarcimento dei danni subiti.</p> <p>Il ricorso innanzi alla Corte EDU deriva dalla doglianza che l'introduzione di nuovi criteri stabiliti dalla legge impediscono loro di concludere per via transattiva le vertenze avviate. Alcuni ricorrenti hanno denunciato l'eccessiva durata dei procedimenti di risarcimento (articolo 2, profilo procedurale). Altri ancora anche la mancata esecuzione delle decisioni giudiziarie rese in loro favore (articoli 6 § 1 e 13 della Convenzione e 1 del Protocollo n. 1).</p> <p>La Corte ha constatato: 1) la violazione degli articoli 6 § 1 e 1 Prot. n. 1 CEDU in riferimento alla mancata esecuzione delle decisioni giudiziarie emanate in favore di alcuni ricorrenti; 2) la violazione dell'art. 13 CEDU, avendo ritenuto che i ricorrenti non disponessero di un ricorso effettivo per denunciare la violazione degli articoli 6 § 1 della Convenzione e 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione; 3) la violazione degli obblighi procedurali derivanti dall'art. 2, avendo ritenuto eccessiva la durata dei procedimenti in causa e che le autorità italiane hanno omesso di offrire una risposta adeguata e rapida conforme agli obblighi procedurali che discendono da questa disposizione.</p>
<b>2</b>	44883/09	23.2.16	<p><b><i>Nasr e Ghali</i></b> - <i>in materia di proibizione della tortura e diritto alla libertà e sicurezza</i>. Due cittadini egiziani, il sig. Osama Mustafa Nasr (noto anche con il nome di «Abu Omar») e sua moglie, sig.ra Nabila Ghali, ricorrono alla Corte EDU sulla base degli articoli 3, 5, 6, 8 e 13 della Convenzione. I ricorrenti evidenziano che il marito sarebbe stato vittima nel 2001 di un'operazione di consegna straordinaria (extraordinary rendition) condotta da agenti della CIA con l'aiuto di agenti dei servizi d'informazione italiani. Aggredito e immobilizzato in strada da sconosciuti, Abu Omar sarebbe stato trasportato nella base militare americana di Aviano in Italia e poi alla base militare americana di Ramstein, in Germania. Qui - nella ricostruzione del ricorso - sarebbe stato consegnato ad altri agenti della CIA e imbarcato su un volo speciale per l'Egitto, dove sarebbe stato detenuto in segreto e avrebbe subito</p>

		<p>torture e maltrattamenti.</p> <p>Nella loro materialità, i fatti erano stati in larga misura accertati in diverse sedi giudiziali. Tuttavia, la procedura penale a carico degli agenti italiani imputati di sequestro di persona era stata lunga e tortuosa, soprattutto in ragione dell'opposizione del segreto di Stato da parte del Presidente del Consiglio su diverse circostanze oggetto di potenziale cognizione del giudice. Si erano avuti persino diversi conflitti d'attribuzione tra potere giudiziario e Presidente del Consiglio innanzi alla Corte costituzionale, vertenti sulla correttezza dell'opposizione del segreto di Stato, i quali però erano tutti stati decisi in favore del potere esecutivo e a conferma del segreto medesimo. In definitiva, Abu Omar - pur in seguito liberato - non aveva ottenuto giustizia alcuna dall'Italia. Di qui la doglianza basata sui profili sia sostanziali sia procedurali del divieto di tortura e di trattamenti disumani e degradanti (art. 3); divieto di detenzione illegittima (art. 5); giusto processo (art. 6); diritto alla vita privata e familiare (art. 8) e mancanza di ricorso effettivo (art. 13).</p> <p>La Corte di Strasburgo - Quarta sezione - dichiara sussistente, con riferimento al ricorrente Abu Omar: 1) la violazione dell'art. 3 sotto il profilo sostanziale, in quanto le autorità italiane, permettendo ad agenti statunitensi di rapire il ricorrente sul territorio italiano nell'ambito del programma di «consegne straordinarie», hanno consapevolmente esposto l'interessato a un rischio reale di trattamenti contrari all'articolo 3 della Convenzione nel paese di destinazione; 2) la violazione dell'art. 5, stante l'arbitrarietà della detenzione; 3) la violazione dell'articolo 8, in ragione dell'illegittimo allontanamento dal suo nucleo familiare.</p> <p>La Corte dichiara sussistente, con riferimento alla moglie, sig.ra Ghali: 1) la violazione del profilo materiale dell'art. 3 della Convenzione, in quanto i dubbi e l'apprensione provati dalla ricorrente sulla sorte del marito, per un periodo ininterrotto e prolungato, hanno costituito un trattamento degradante; 2) la violazione dell'articolo 8 CEDU, per aver subito anche a livello familiare la scomparsa del coniuge per motivi illegittimi.</p> <p>La Corte - infine - con riferimento a entrambi i ricorrenti, riconosce la violazione dell'art. 3 sotto l'aspetto procedurale, poiché l'opposizione del segreto di Stato su fatti e circostanze oggetto di potenziale accertamento giudiziale (unitamente alla grazia concessa ad alcuni imputati statunitensi) ha prodotto l'effetto di evitare la condanna dei colpevoli</p>
--	--	---

			dell'illegittimo sequestro della persona del ricorrente, con ciò svuotando l'effetto deterrente delle disposizioni nazionali poste a tutela della libertà fisica e morale dei ricorrenti. L'inchiesta condotta - ad avviso della Corte - per quanto effettiva e approfondita, e combinata con un processo che ha portato all'individuazione dei colpevoli e alla condanna di alcuni di loro, non ha però avuto il suo esito naturale, vale a dire la punizione dei responsabili.
<b>3</b>	17708/12 17717/12 17729/12 22994/12	25.2.16	<p><b><i>Olivieri e altri</i></b> – <i>in materia di diritto a un ricorso effettivo e ragionevole durata del processo.</i> Il caso prende le mosse dal ricorso promosso ex lege Pinto per lamentare la durata eccessiva di un procedimento amministrativo. La corte d'appello competente dichiarò inammissibile il ricorso, avendo constatato che nel corso del giudizio dinanzi al giudice amministrativo i ricorrenti non avevano presentato istanza di prelievo, nuova condizione di ammissibilità dei ricorsi «Pinto», introdotta con il decreto-legge n. 114 del 25 giugno 2008.</p> <p>I ricorrenti hanno quindi adito la Corte EDU e, nel lamentare l'eccessiva durata del giudizio amministrativo, eccepivano che l'obbligo di presentare l'istanza di prelievo si sarebbe tradotto in una violazione del loro diritto a un tribunale dal punto di vista dell'articolo 6 § 1 della Convenzione, rimettendo in discussione l'effettività di detto ricorso.</p> <p>La Corte, ritenendo di dover esaminare tale ultimo motivo di ricorso sotto il profilo dell'art. 13 CEDU, ha affermato che l'inammissibilità automatica dei ricorsi «Pinto», basata unicamente sul fatto che i ricorrenti non hanno presentato l'istanza di prelievo, ha privato questi ultimi della possibilità di ottenere una riparazione adeguata e sufficiente. Pertanto, vi è stata violazione dell'articolo 13 della Convenzione. La Corte ha altresì constatato la violazione dell'art. 6 § 1 per l'eccessiva durata del processo.</p>
<b>4</b>	68884/13	28.4.16	<p><b><i>Cincimino</i></b> – <i>in materia di affidamento di minori.</i> La ricorrente, madre di una bambina, in sede di separazione giudiziale dal marito era stata dichiarata decaduta dalla potestà genitoriale e le era stato vietato qualsiasi incontro con la figlia. Le perizie psichiatriche ordinate dal tribunale avevano infatti evidenziato che la ricorrente soffriva di un disturbo della personalità che la portava ad assumere un comportamento pregiudizievole per lo sviluppo psico-fisico della minore. Tutte le istanze volte a disporre una nuova perizia psichiatrica per verificare le sue capacità genitoriali vennero respinte. La ricorrente ha quindi adito la Corte EDU lamentando la violazione del suo diritto al rispetto della vita familiare, contestando alle</p>

			<p>autorità la mancata adozione di misure appropriate per mantenere un legame tra madre e figlia.</p> <p>La Corte, considerato che dal 2006 non era stata svolta alcuna nuova perizia psichiatrica indipendente con riguardo alla ricorrente per valutare se la stessa continuasse a soffrire del disturbo della personalità che era stato alla base dell'allontanamento della figlia e se vi fossero ancora, dal punto di vista degli interessi della minore, ragioni pertinenti e sufficienti per mantenere delle misure che vietano qualsiasi contatto tra la ricorrente e la figlia ormai dodicenne, ha dichiarato sussistente la violazione dell'art. 8 CEDU, in quanto lo Stato ha contravvenuto agli obblighi positivi posti a suo carico dall'articolo medesimo.</p>
<b>5</b>	5376/11	26.5.16	<p><b><i>M.C. e altri</i></b> – <i>in materia di diritto ad un processo equo</i>. Di cancellazione della causa dal ruolo per intervenuto accordo tra le parti, giudicato equo dalla Corte, relativamente alla somma che il Governo italiano dovrà versare ai ricorrenti a titolo di risarcimento dei danni per la violazione dell'art. 2 e dell'art. 6 § 1, 14 e 1 Prot. n. 1 CEDU, già constatate con sentenza del 3 settembre 2013.</p>
<b>6</b>	53377/13	23.6.16	<p><b><i>Strumia</i></b> – <i>in materia di affidamento di minori</i>. Il ricorrente aveva adito la Corte EDU lamentando la violazione del suo diritto al rispetto della vita familiare in quanto i giudici nazionali non avrebbero rispettato e garantito concretamente il suo diritto di visita alla figlia minore. In particolare il ricorrente denunciava una inerzia delle autorità di fronte al comportamento della madre della minore, affermando che esse non avrebbero compiuto sforzi né adottato misure provvisorie per permettergli di esercitare il suo diritto di visita e impedire l'alienazione parentale che sarebbe stata riscontrata nella figlia.</p> <p>La Corte ha constatato la violazione dell'art. 8 CEDU, relativo al diritto alla vita privata e familiare, in quanto le autorità nazionali non si sono adoperate in maniera adeguata e sufficiente per far rispettare il diritto di visita del ricorrente e hanno dunque violato il diritto dell'interessato al rispetto della sua vita familiare.</p>
<b>7</b>	3977/13	23.6.16	<p><b><i>Ben Moumen</i></b> – <i>in materia di diritto ad un processo equo</i>. Il ricorrente era stato condannato per il reato di violenza sessuale all'esito di un procedimento, nel corso del quale l'unico testimone a carico non era stato ascoltato in sede dibattimentale. Stante l'irreperibilità, si era avuta la lettura e l'acquisizione al fascicolo del dibattimento della deposizione che il testimone aveva fatto ai carabinieri. Il ricorrente ha quindi adito la Corte EDU lamentando di essere stato condannato sulla base di quella deposizione, in violazione del principio del contraddittorio (art. 6</p>

			<p>CEDU).</p> <p>La Corte considera che la deposizione del testimone durante le indagini - sebbene determinante ai fini della pronuncia di condanna - sia stata sostanzialmente vagliata alla luce di altri elementi dibattimentali e che il fatto che il ricorrente non abbia potuto interrogare o far interrogare il testimone non abbia reso iniquo il processo nel suo complesso. Di qui la pronuncia di non violazione.</p>
8	22567/09	23.6.16	<p><b><i>Brambilla e altri</i></b> – <i>in materia di libertà di espressione</i>. Il caso prende le mosse da una perquisizione svolta a carico di tre giornalisti di Lecco, i quali, per procurarsi le notizie, ricorrevano anche alla captazione tramite apparecchi radiofonici delle conversazioni di polizia e carabinieri. Trattati a giudizio per illecita presa di cognizione di comunicazioni e uso di apparecchiature atte a intercettare, essi furono assolti in primo grado sulla base dell'assunto che le suddette comunicazioni - su apparecchiature ritrasmettenti a frequenze sostanzialmente aperte - non rientrano nel novero delle conversazioni protette dall'art. 15 della Costituzione e dalle norme penali incriminatrici. Tale pronuncia venne ribaltata in secondo grado e gli imputati furono condannati sulla base della considerazione che le comunicazioni tra membri delle forze dell'ordine nell'esercizio delle loro funzioni sono di per sé riservate e che l'accesso alle loro frequenze è, comunque, vietato. La condanna venne confermata anche in Cassazione.</p> <p>I ricorrenti hanno quindi adito la Corte EDU invocando la violazione dell'articolo 10 della Convenzione, in materia di diritto di libera espressione e di connesso diritto di cronaca.</p> <p>La Corte europea respinge il ricorso, ritenendo che non vi sia stata alcuna violazione dell'articolo 10. Nel caso di specie, la Corte osserva che l'interferenza del pubblico potere sull'esercizio del diritto riconosciuto dalla Convenzione, sebbene sussistente, non solo era prevista dalla legge ma è stata anche proporzionata allo scopo da raggiungere, vale a dire quello di tutelare la riservatezza e l'efficacia delle comunicazioni tra membri delle forze dell'ordine nell'espletamento dei loro compiti di contrasto del crimine.</p>
9	51362/09	30.6.16	<p><b><i>Taddeucci e McCall</i></b> – <i>in materia di diritto alla vita privata e familiare</i>. I ricorrenti – una coppia omosessuale – si trasferirono in Italia nel 2003. Douglas McCall, cittadino neozelandese, domandò un permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 30, comma 1, lettera c) del testo unico sull'immigrazione del 1998. La richiesta venne respinta poiché le autorità italiane ritennero mancante</p>

			<p>il presupposto del legame familiare, non potendosi qualificare come «coniugi» i ricorrenti. Nel 2005 il tribunale civile di Firenze accolse il loro ricorso, con una sentenza che venne impugnata dal Ministero dell'Interno. La decisione venne ribaltata nei gradi successivi. In particolare, la Cassazione esclude il diritto del cittadino neozelandese al riconoscimento di un titolo di soggiorno per motivi familiari, sulla base della non equiparabilità della condizione di <i>partner</i> di fatto di un cittadino italiano a quella di coniuge.</p> <p>I ricorrenti hanno adito la Corte EDU e, invocando l'art. 14 (Divieto di discriminazione) in combinato disposto con l'articolo 8 (Tutela della vita privata e familiare), hanno lamentato che lo Stato italiano, negando loro il ricongiungimento familiare, avrebbe impedito la piena garanzia e tutela del diritto alla vita familiare. La coppia, non potendo accedere al matrimonio né ad altra forma di unione, avrebbe finito così per rimanere esclusa dalla possibilità di esercitare il diritto al ricongiungimento e, in senso più ampio, il diritto fondamentale a vivere liberamente la propria condizione.</p> <p>La Corte ha ritenuto che, all'epoca dei fatti, decidendo di trattare, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, le coppie omosessuali alla stregua delle coppie eterosessuali che non avevano regolarizzato la loro situazione, lo Stato italiano ha violato il diritto dei ricorrenti di non subire discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale nel godimento dei loro diritti rispetto all'articolo 8 della Convenzione. Di qui la violazione dell'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 8 CEDU.</p>
<b>10</b>	46154/11	1.9.2016	<i>Valle Pierimpiè Società Agricola S.P.A. – di cancellazione dal ruolo per composizione amichevole di una controversia relativa ad una fattispecie di occupazione di terreni demaniali.</i>
<b>11</b>	36043/08	1.9.2016	<i>Huzuneanu – in materia di diritto ad un processo equo.</i> Il ricorrente, un cittadino rumeno condannato in contumacia, aveva presentato domanda di restituzione in termini per impugnare la sua condanna, ai sensi dell'art. 175 cpp, sostenendo di non essersi sottratto volontariamente alla giustizia e di non avere avuto conoscenza effettiva del procedimento penale intentato nei suoi confronti fino al momento del suo arresto. La Corte d'appello aveva accolto la domanda di restituzione in termini, consentendogli però unicamente di proporre ricorso in cassazione avverso la sentenza di condanna, in quanto questo era l'unico ricorso che l'avvocato nominatogli d'ufficio non aveva esperito. Avverso tale decisione il ricorrente propose ricorso, sostenendo di avere diritto a un giudizio sul

			<p>merito e non di mera legittimità. Le Sezioni Unite della Cassazione avevano ritenuto che il ricorrente non potesse beneficiare della riapertura del processo e prendervi parte per presentare la sua difesa, in quanto l'avvocato d'ufficio aveva già esaurito le vie di ricorso disponibili. Il sig. Huzuneanu, dopo aver promosso invano un nuovo ricorso per cassazione sulla base di una sentenza della Corte costituzionale a lui favorevole, ha adito la Corte EDU.</p> <p>La Corte ritiene che i diritti di difesa di un imputato giudicato in contumacia – che non si è sottratto alla giustizia e non ha rinunciato inequivocabilmente alle sue garanzie procedurali – non possono essere ridotti al punto da renderli inoperanti con il pretesto di garantire altri diritti fondamentali del processo, come il diritto al «termine ragionevole» o quello del «ne bis in idem». Nel caso di specie, il ricorrente non ha avuto la possibilità di ottenere una nuova decisione sulla fondatezza dell'accusa sia in fatto che in diritto, sebbene la sua assenza al processo non gli fosse imputabile. Per questo motivo vi è stata violazione dell'art. 6 CEDU.</p>
<b>12</b>	43299/12	15.9.2016	<p><b>Giorgioni</b> – <i>in materia di affidamento di minori</i>. Il ricorrente aveva adito la Corte EDU lamentando la violazione del suo diritto al rispetto della vita familiare, in quanto i giudici nazionali non avrebbero rispettato e garantito concretamente il suo diritto di visita alla figlia minore. In particolare il ricorrente aveva sostenuto che le autorità e i servizi sociali avevano tollerato in via di fatto il comportamento della madre del bambino, che ha sempre ostacolato l'esercizio del suo diritto di visita.</p> <p>La Corte constata la violazione dell'art. 8 CEDU, relativo al diritto alla vita privata e familiare, limitatamente al periodo tra agosto 2006 e novembre 2010, in quanto le autorità nazionali non si sono adoperate in maniera adeguata e sufficiente per far rispettare il diritto di visita del ricorrente. Esse avevano inoltre tollerato per circa quattro anni che la madre, con il suo comportamento, impedisse l'instaurarsi di una vera relazione tra il ricorrente e suo figlio.</p> <p>La Corte ritiene invece che le autorità nazionali, a partire da novembre 2010, abbiano compiuto gli sforzi che si potevano ragionevolmente attendere per garantire il rispetto del diritto di visita del ricorrente, conformemente alle esigenze del diritto al rispetto della vita familiare garantito dall'articolo 8 della Convenzione. Pertanto non vi è stata, per tale periodo, violazione del diritto alla vita familiare del ricorrente.</p>
<b>13</b>	32610/07	15.9.2016	<p><b>Trevisanato</b> – <i>in materia di diritto ad un processo</i></p>

			<p><i>equo sotto il profilo del diritto di accesso ad un tribunale.</i> La causa ha per oggetto la declaratoria di inammissibilità del ricorso promosso innanzi alla Corte di cassazione, per inosservanza dell'articolo 366-<i>bis</i> del codice di procedura civile. La Cassazione, adita dal ricorrente nel giudizio relativo al suo licenziamento, aveva infatti respinto il ricorso in quanto privo della formulazione di un quesito di diritto che permettesse di individuare il contenuto del ricorso e il ragionamento della parte, secondo quanto previsto dalla normativa in vigore all'epoca (la legge n. 69 del 2009). Il sig. Trevisanato ha quindi adito la Corte EDU lamentando la violazione dell'art. 6, § 1 CEDU, relativo al diritto ad un processo equo sotto il profilo del diritto a un tribunale.</p> <p>La Corte ha dichiarato non sussistente la violazione dell'articolo 6, § 1 della Convenzione. Chiedere al ricorrente di concludere il ricorso con un paragrafo di sintesi, che riassume il ragionamento seguito ed espliciti il principio di diritto ritenuto violato, non avrebbe comportato alcuno sforzo particolare supplementare da parte del ricorrente. Pertanto, la decisione di inammissibilità non può essere considerata quale interpretazione formalistica della legalità ordinaria che impedisca l'esame effettivo del merito del ricorso promosso dall'interessato.</p>
<b>14</b>	3342/11 3391/11 3408/11 3447/11	6.10.2016	<p><b><i>Richmond Yaw e altri</i></b> – <i>in materia di diritto alla libertà e alla sicurezza.</i> Il giudice di pace di Roma aveva convalidato il trattenimento presso il centro di identificazione e di espulsione («il CIE») disposto nei confronti dei ricorrenti, quattro cittadini ghanesi fuggiti dal loro paese e arrivati in Italia nel giugno 2008. Successivamente, il medesimo giudice di pace aveva disposto la proroga del trattenimento su istanza del questore, in ragione del prolungarsi delle operazioni d'identificazione dei ricorrenti. La Cassazione, adita dai ricorrenti, aveva annullato la decisione del giudice di pace di prorogare il trattenimento nel CIE, poiché era stato adottato senza previa notifica dell'udienza agli interessati e dunque senza contraddittorio.</p> <p>In epoca ancora successiva, i ricorrenti erano stati liberati per la pendenza della loro richiesta di asilo. I ricorrenti intentarono distinte azioni civili dinanzi al tribunale di Roma contro lo Stato italiano per ottenere la riparazione del danno da ingiusta detenzione. Il tribunale di Roma respinse le domande sulla base del fatto che la legittimità della detenzione iniziale non era, in quanto tale, inficiata dalla sola circostanza che la decisione del giudice di pace di prorogare il trattenimento era stata successivamente annullata.</p>

			<p>I ricorrenti hanno quindi adito la Corte EDU e, invocando l'art. 5 CEDU relativo al diritto alla libertà e alla sicurezza lamentavano, in particolare: 1) l'illegittimità della loro detenzione; 2) la mancanza nell'ordinamento interno di un rimedio disponibile per ottenere riparazione per le violazioni da loro dedotte.</p> <p>La Corte – premesso che già dal 2002 la giurisprudenza interna era chiara circa la necessità di rispettare il principio del contraddittorio, anche in caso di proroga di una misura di detenzione, e che l'omessa convocazione degli interessati e del loro avvocato e l'omessa fissazione di una udienza costituiscono una «irregolarità grave e manifesta», ai sensi della sua giurisprudenza – conclude che la proroga della detenzione dei ricorrenti ai fini della loro espulsione non era legittima per mancanza del contraddittorio e che pertanto, vi è stata violazione dell'articolo 5 § 1 lettera f) della Convenzione. La Corte, inoltre, rilevata l'inapplicabilità dell'articolo 314 del CPP, relativo alla domanda di riparazione per ingiusta detenzione, al caso dei ricorrenti, ritiene che questi ultimi non disponessero di alcun mezzo per ottenere, con un sufficiente grado di certezza, riparazione per la violazione dell'articolo 5 § 1 lettera f) della Convenzione. Pertanto, vi è stata violazione dell'articolo 5 § 5 della Convenzione.</p>
15	16483/12	15.12.16	<p><b><i>Khlaifia e altri</i></b> – <i>in materia di espulsioni</i>. Alcuni cittadini libanesi, che erano stati respinti a Lampedusa nel settembre 2011, erano stati trasferiti nel centro di Contrada Imbriacola, dove erano rimasti per alcuni giorni. I ricorrenti, che erano migranti per le condizioni igieniche e di vita cui erano sottoposti al porto di Palermo, dopo quattro giorni erano stati rimpatriati in Libano. La Corte EDU lamentando diverse violazioni della Convenzione. La Seconda sezione della Corte ha condannato l'Italia per le condizioni disumane e degradanti presso il Centro di Contrada Imbriacola. La Grande Camera ha condannato l'Italia per i ricorrenti ad un allontanamento collettivo contrario al principio di non respingimento. La Grande Camera ha presentato istanza di rinvio alla <i>Grande Chambre</i> che, all'unanimità, ha condannato l'Italia per: 1) la violazione dell'art. 5 CEDU (diritto alla libertà e alla sicurezza) in quanto la libertà dei ricorrenti non si era conformato al principio di non respingimento, che contrastava con lo scopo di proteggere l'individuo da trattamenti inumani e degradanti; 2) la violazione dell'art. 13 CEDU in relazione all'art. 3 CEDU (divieto di trattamenti disumani e degradanti) in quanto non aveva indicato alcun rimedio che potesse essere adottato per migliorare le condizioni di trattenimento.</p> <p>La Grande Camera non ha ritenuto invece sussistente la violazione dell'art. 3 CEDU sotto il profilo sostanziale, né la violazione dell'art. 4, Protocollo 4 alla CEDU (divieto di espulsioni collettive) e dell'art. 13 CEDU rispetto a quest'ultimo.</p>